

CONVENZIONE

TRA

Ordine delle professioni infermieristiche interprovinciale Firenze Pistoia (d'ora in poi OPI FI PT) con sede legale operativa in Firenze, Via P. da Palestrina n 11 Firenze e sede operativa in Pistoia in Via R. Fucini 3 Codice Fiscale 94270640488, qui rappresentata da David Nucci nella sua qualità di Rappresentante Legale dell'ente;

e

Avv. Ornella Cutajar, iscritta all'Albo degli Avvocati di Firenze, codice fiscale CTJRL59S58D810D, partita IVA 04621290487, con studio in Firenze (50123), Lungarno Acciaiuoli, n. 8, posta elettronica: o_cutajar@hotmail.com; PEC: ornella.cutajar@firenze.pecavvocati.it

di seguito singolarmente indicati come la "Parte" e collettivamente indicati come le "Parti"

PREMESSO CHE

Opi Firenze-Pistoia è un Ente pubblico non economico, con personalità giuridica pubblica, a carattere associativo, che ha tra i suoi scopi la tutela degli interessi della professione infermieristica, che assicura *"esercitando il potere di disciplina, contrastando l'abusivismo, vigilando sul rispetto del Codice deontologico, esercitando il potere tariffario, favorendo la crescita culturale degli iscritti, garantendo l'informazione, offrendo servizi di supporto per un corretto esercizio professionale"*.

l'Avv. Ornella Cutajar, insieme ai propri collaboratori esterni, assicura specifica competenza in Diritto amministrativo, Diritto civile, Diritto di famiglia, Diritto societario, Contrattualistica

nazionale e internazionale, Diritto Internazionale Privato, Diritto dell'Immigrazione, Diritto bancario, Diritto penale, Diritto Sanitario e Farmaceutico, Diritto d'autore, Diritto costituzionale, italiano e comparato, con particolare attenzione anche a tutte le questioni di responsabilità medica e infermieristica, nonché a tutte quelle attinenti alle procedure concorsuali e copre tutti gli uffici giudiziari della Toscana (Province di Firenze, Grosseto, Pisa, Pistoia, Prato, Lucca, Livorno, Siena ed Arezzo), con disponibilità, per l'attività giudiziale e stragiudiziale, in tutto il territorio nazionale, avvalendosi di collaboratori esterni a livello nazionale.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 Premesse

Le premesse, riconosciute esatte e veritiere dalle Parti, costituiscono parte integrante, costitutiva ed inscindibile del presente accordo.

Art.2 Determinazione onorari

1.La convenzione, in attuazione degli scopi indicati in premessa, ha, come parametro di riferimento sostanziale per l'attività giudiziale e stragiudiziale, la tariffa professionale vigente, che regola e disciplina tutti i compensi legali sia nelle materie stragiudiziali che in quelle giudiziali e si fonda sui relativi parametri di quantificazione degli onorari come di seguito indicati:

- 1) Attività professionale giudiziale secondo la tariffa ordinaria di legge (DM 55 del 2014), ridotta del 50%;
- 2) Consulenza legale e di supporto corrente afferenti tutte le problematiche di natura giuridica riguardanti l'Ordine stesso, nei vari settori della propria attività istituzionale. In particolare, ma solo a titolo esemplificativo, tale incarico comprende l'esperimento di pareri, anche con riferimento a provvedimenti, Regolamenti e Delibere, risposte orali e

scritte a quesiti e richieste dell'Ordine; per tale attività si convengono i seguenti onorari, oltre le spese vive debitamente documentate e oneri di legge, precisando che i colloqui telefonici immediati e veloci sono effettuati a titolo gratuito:

- Consulenza orale che richiede uno studio approfondito per singola questione: 400 euro
 - Consulenza che richiede uno studio approfondito con redazione di Parere scritto: 800 euro
- 3) Per l'attività scientifica e di formazione (seminari, corsi ecc.) viene stabilito un compenso orario di € 100 (oltre oneri di legge).

Art.4 Durata della collaborazione

La presente convenzione è valida dal 1 aprile 2023 al 1 aprile 2024.

Art.5 Assenza di vincoli di esclusiva

Il presente accordo non comporta vincoli di esclusiva a carico delle Parti.

Art. 6 Riservatezza dell'oggetto

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi, informazioni, dati tecnici e notizie di carattere riservato di cui vengano rispettivamente a conoscenza nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.

Art. 7 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/2001, le Parti si obbligano - nello svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto - ad attenersi rigorosamente a quanto previsto nei rispettivi Codici Etici e di Deontologia; che dichiarano di aver letto e di averne piena conoscenza. Analogamente le Parti si impegnano a non porre in essere comportamenti che inducano l'altra

Parte a violare i principi specificati nei Codici stessi. La violazione della presente norma ad opera di alcuna delle Parti, legittima la parte adempiente a risolvere il contratto per inadempimento dell'altra parte, con ogni effetto giuridico conseguente.

Art. 8 Modifiche

Qualsiasi modifica, rettifica o integrazione del presente accordo dovrà essere previamente concordata dalle Parti e per iscritto.

Art. 9 Trattamento dei dati personali

I dati personali saranno trattati in conformità del D.lgs. 196 del 2003 e del Regolamento 2016/679/UE e successive modifiche.

Art. 10 Controversie

Per tutte le controversie nascenti dall'esecuzione o dall'interpretazione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Firenze, 1 aprile 2023

Per Opi Firenze-Pistoia

Il Presidente, David Nucci

Avv. Ornella Cutajar

Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale Firenze Pistoia



*Sede legale-operativa: Via P. da Palestrina, 11 – 50144 Firenze
Tel. 055359866 – Fax 055355648
Ufficio operativo: Via R. Fucini, 3 – 51100 Pistoia
Tel. 0573359061 – Fax 0573506702
Codice Fiscale: 94270640488
PEC: firenze.pistoia@cert.ordine-opi.it - www.opifipt.it*

